

# NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA



NUMERO 11

ROMA, 20 OTTOBRE 1970

A PROPOSITO DI MATRIMONI CONCORDATARI	pag. 197
NORME DELLA C.E.I. CIRCA I MATRIMONI MISTI	" 199
DEFINIZIONE DEI DIRITTI E PRIVILEGI DEI METROPOLITI	" 201
COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA C.E.I. SESSIONE DEL L'8-9. X. 1970	" 202
CONVOCAZIONE DELLA VII ASSEMBLEA GENERALE	" 203
SECONDA STESURA DEL PROGETTO DI NUOVO STATUTO C.E.I.	" 207



**A PROPOSITO DI MATRIMONI CONCORDATARI**

*La Sacra Congregazione dei Sacramenti ha fatto pervenire alla Conferenza Episcopale le seguenti lettere..*

**Atto civile del matrimonio e matrimonio religioso (Riservato)**

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS - PROT. N. 1301/70 - ROMA, 21. IX. 1970 -  
Diretta al Cardinale Presidente della C.E.I.

Essendo sempre piu' frequenti le istanze, che giungono a questo Dicastero, dirette ad ottenere il permesso di premettere l'atto civile del matrimonio alla celebrazione del matrimonio religioso, mi reco a dovere di notificare all'Eminenza Vostra Reverendissima il pensiero del Santo Padre in proposito, con preghiera di volersi compiacere di portarlo *riservatamente* a conoscenza della Conferenza Episcopale Italiana.

L'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato, al quale questa Congregazione aveva esposto il problema di cui sopra per averne istruzioni, con

lettera del 28 Agosto u.s. N. 6034/70 ha risposto nei termini seguenti: "Tutto ben considerato, non si vedono ragioni per le quali codesta Sacra Congregazione dovrebbe discostarsi dalla prassi finora seguita; eccettuati alcuni casi d'ordine esclusivamente pratico, sui quali l'Ordinario del luogo abbia espresso il suo prudente e motivato giudizio, non si può consentire una deroga a quanto dispone, in materia, l'Istruzione di codesta Sacra Congregazione in data 1° Luglio 1929, la quale rimane tuttora valida e vincolante. Il matrimonio religioso, celebrato a norma dell'art. 34 del Concordato, ha in sé tutti i requisiti necessari per produrre pieni effetti civili nell'ordinamento italiano".

#### Art. 145 del Codice civile e celebrazione del matrimonio

SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS - PROT. N. 1188/70 - ROMA, 8.X. 1970 -  
Diretta al Segretario Generale della C.E.I.

Con la presente mi reco a dovere di comunicare all'Eccellenza Vostra Reverendissima che questa Congregazione, circa la recente sentenza della Corte Costituzionale Italiana riguardante il primo comma dell'Art. 145 del Codice civile, in data 25 luglio scorso, sottoponeva alla considerazione del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa la questione che detta sentenza viene a sollevare nella celebrazione del matrimonio a norma dell'Art. 34 del Concordato.

L'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato, con lettera del 5 corrente mese, in merito alla detta questione, ha fatto pervenire a questo Dicastero la Nota Verbale N. 2450 del 18 Settembre u.s. ch'io rimetto, qui acclusa, in copia fotostatica, all'Eccellenza Vostra, con preghiera di farne conoscere il contenuto alla Conferenza Episcopale Italiana.

#### NOTA VERBALE

Il Ministro di Grazia e Giustizia ritiene che a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità del primo comma dell'art. 145 del Codice Civile sia necessario redigere un nuovo testo della norma in questione che preveda un trattamento reciprocamente uniforme tra i coniugi in materia di assistenza e di mantenimento.

Il Governo dovrà pertanto prendere una iniziativa legislativa in tal senso e il predetto Ministero si incarica di provvedere nel più breve tempo possibile a predisporre il nuovo testo di legge.

In attesa dell'approvazione della nuova formulazione legislativa del citato art. 145 C.C., lo stesso Ministero è di avviso che, in applicazio-

ne dell'art. 34 del Concordato, i parroci debbano continuare a dare lettura ai coniugi del testo della norma in questione, così come risulta formulata nel Codice Civile.

*E' necessario che la suddetta indicazione venga portata a conoscenza dei Parroci..*

## NORME DELLA C.E.I. CIRCA I MATRIMONI MISTI

*Lettera circolare della Segreteria Generale, n. 1974/70 del 26.IX.1970 ai Membri della C.E.I..*

Con lettera di questa Segreteria n. 1356/70 del 5.7.1970, e' stato chiesto il voto su alcune determinazioni relative al Motu proprio "Matrimonia mixta"; l'esito della votazione e' stato il seguente: votanti 235 su 308 Membri della C.E.I., placet 225, non placet 8, placet iuxta modum 3.

Successivamente il testo delle determinazioni e dello schema di dichiarazione e' stato sottoposto ai competenti Sacri Dicasteri, che hanno indicato alcune necessarie precisazioni.

Nell'adunanza di Presidenza del 25 c.m. il Decreto, che mi pregio trasmettere in copia munita del sigillo della C.E.I., e' stato esaminato nella sua definitiva stesura e debitamente firmato.

Allegato

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - PROT. N. 1943/70

Con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio "Matrimonia mixta", emanata dal Sommo Pontefice Paolo VI il 31 marzo 1970, e' stata introdotta una nuova disciplina per i matrimoni contratti dalla parte cattolica con una parte non cattolica, sia battezzata che non battezzata. Nel contempo e' stato affidato alle Conferenze Episcopali il compito di stabilire - tenendo conto delle situazioni locali e con la preoccupazione di conservare sul territorio nazionale la necessaria uniformita' di procedere - criteri comuni circa le modalita' delle cauzioni (n. 7); le norme per le dispense dalla forma canonica (n. 9) e per la registrazione nei libri prescritti dal diritto canonico (n. 10).

Per soddisfare al predetto compito la Conferenza Episcopale Italiana ha votato ai sensi del Decreto "Christus Dominus" n. 38/4 e ha deliberato le seguenti norme:

1.- Le dichiarazioni e promesse siano date dalla parte cattolica normalmente per iscritto e ai sensi del n. 4 del Motu proprio, dinanzi all' Ordinario o un suo delegato, che può essere il parroco, il quale le porterà a conoscenza della parte acattolica.

2.- Fermo restando l'obbligo della celebrazione del matrimonio misto nella debita forma pubblica dinanzi ad un legittimo ministro di culto, la dispensa dalla forma canonica sia concessa dall' Ordinario solo quando esistano gravi motivi di impedimento della celebrazione dinanzi al ministro cattolico, rimosso ogni pericolo di scandalo dei fedeli.

Motivi gravi per la dispensa sono ritenuti sia il legame di parentela o speciale dovere di rapporti sociali e di amicizia di una delle parti con il ministro acattolico, sia la resistenza validamente fondata della parte non cattolica nei riguardi della celebrazione del matrimonio con la forma canonica.

3.- La parte cattolica è tenuta a trasmettere l'attestato dell' avvenuto matrimonio al proprio parroco, che curerà l'annotazione nei registri prescritti dal diritto canonico.

Queste norme, comunicate come prescritto alla Sede Apostolica, avranno piena validità ed efficacia su tutto il territorio nazionale dal 1° ottobre dell'anno corrente.

Roma, 25 settembre 1970

+ ANTONIO CARD. POMA, *Presidente*

L. S.

---

Si allega uno schema di dichiarazione e promessa della parte cattolica, che dovrà essere scritta o letta davanti all' Ordinario diocesano o a un suo delegato.

Il consenso libero ed irrevocabile che mi unirà in comunione di vita e di amore con ..... per mezzo del vincolo matrimoniale, intendo che sia in piena rispondenza con la professione della mia fede e che mi accompagni nell' adempimento generoso e costante dei miei doveri in ordine al coniuge, alla procreazione dei figli, al loro battesimo e alla educazione nella Chiesa cattolica.

(data) .....

L'Ordinario (o delegato)  
.....

## DEFINIZIONE DEI DIRITTI E PRIVILEGI DEI METROPOLITI

*La Nunziatura Apostolica in Italia, con lettera n. 883/70 del 22.IX. 1970, ha comunicato al Cardinale Presidente quanto segue:*

In ossequio alle competenze stabilite dalla Costituzione Apostolica "De Romana Curia" (49.5), la Sacra Congregazione per i Vescovi ha da poco iniziato lo studio per definire, secondo le direttive del Concilio Vaticano II, "i diritti ed i privilegi dei Metropoliti, con nuove ed opportune norme" ("Christus Dominus", 40, I).

Poiche' scopo precipuo del suddetto studio, come gia' spiegato dal citato Decreto Conciliare, e' quello di "rendere piu' facili e piu' fruttuosi i contatti dei Vescovi tra di loro, con i Metropoliti, con gli altri Vescovi della stessa nazione" (39), quel Sacro Dicastero giudica quanto mai opportuno di conoscere in proposito il pensiero dei medesimi.

Si rivolge, pertanto, viva preghiera all'Eminenza Vostra affinche' abbia la bonta' di interessare cotesta Conferenza Episcopale Italiana perche' svolga un approfondito e riservato esame della questione.

Ai fini dello studio, si ritiene superfluo precisare che la figura del Metropolita, quale titolare di diritti e privilegi, dovra' essere considerata sia in se stessa, sia in rapporto ai Suffraganei ed alla Conferenza Episcopale Nazionale (e, ove esista, anche a quella Regionale). Un aspetto particolare da considerare sara' quello delle citta' il cui territorio sia diviso tra piu' Ordinari.

Si giudica, invece, opportuno ricordare che nella formulazione delle proposte conclusive si dovra' fare attenzione a che diritti e privilegi dei Metropoliti non ledano la legittima autorita' dei singoli Vescovi e a che l'autonomia delle strutture ecclesiastiche locali non sminuisca la compattezza dell'organismo ecclesiale.

La Sacra Congregazione per i Vescovi sara' grata di potere conoscere in merito il parere di cotesti Presuli.

\* \* \*

*A seguito di questa comunicazione si pregano i Rev.mi Membri della CEI di voler attentamente studiare il problema e si invitano i Presidenti delle Conferenze Regionali a trattarne in una delle prossime riunioni perche' pervengano alla Segreteria Generale le osservazioni e proposte in merito, tenendo anche conto delle situazioni collegate con le Conferenze Regionali.*

*Si raccomanda vivamente di rimettere il parere con un documento collegiale.*

**COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA C.E.I.**  
**SESSIONE DELL' 8-9. X. 1970**

Il Consiglio di Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana si è riunito nei giorni 8 e 9 ottobre per la consueta sessione di autunno, prestabilita nella precedente riunione di giugno.

Vi hanno partecipato tutti i membri ad eccezione dell'Ordinario Militare Mons. Maffeo, indisposto.

Il Cardinale Presidente, ricevuto nella mattinata del giorno 8 in udienza privata dal Santo Padre, Gli ha manifestato i sentimenti di deferente ossequio del Consiglio e dell'intero Episcopato italiano; ha poi recato ai convenuti il ringraziamento e la benedizione del Papa e l'augurio di un proficuo lavoro.

Il Consiglio ha preso innanzitutto in esame ed ha approvato l'ordine del giorno della prossima Assemblea Generale dell'Episcopato, prevista per i giorni 9-14 novembre, e cioè la discussione e l'approvazione del nuovo Statuto della Conferenza, e la restaurazione del Diaconato permanente in Italia.

E' stato inoltre approvato il regolamento delle votazioni relative al nuovo Statuto.

Tra gli altri problemi sono stati trattati: una proposta di documento di studio sul tema "Vivere la fede oggi", l'organizzazione assistenziale, la pastorale del mondo del lavoro, le nomine di Dirigenti e Assistenti ecclesiastici dell'A.C.I. e di altri organismi, la giornata del Quotidiano Cattolico.

Data la coincidenza della Sessione del Consiglio con la votazione relativa alla proposta di legge per la introduzione del divorzio nell'ordinamento civile italiano, i Vescovi rifacendosi alla dottrina della Chiesa e alle precedenti ripetute dichiarazioni dell'Episcopato hanno espresso il loro profondo dolore e la loro viva preoccupazione pastorale per le pericolose conseguenze che una tale legislazione avrebbe nel costume delle famiglie e nella stessa vita sociale del Paese. Hanno rilevato pure, con ama-

rezza, come in tal modo si verrebbe a violare uno dei punti fondamentali dei Patti Lateranensi stipulati tra l'Italia e la S. Sede.

Invitano, perciò, tutti e ciascuno a ripensare ai propri doveri di cittadini e di cristiani per la salvaguardia dei valori religiosi e morali del nostro Paese; a rimanere fedeli alla concezione cristiana del matrimonio, secondo una coscienza rettamente illuminata dal Magistero della Chiesa; a orientare i giovani verso una consapevole preparazione alla vita familiare; a cooperare, infine, perché si realizzino le condizioni necessarie alla promozione religiosa e sociale della famiglia in Italia.

Roma, 9 ottobre 1970

## CONVOCAZIONE DELLA VII ASSEMBLEA GENERALE

*Lettera circolare n. 2085/70 del 10.X.1970 ai Membri della C.E.I.*

A norma dell'art. 19/a dello Statuto il Consiglio di Presidenza ha deliberato, nella recente sessione, di convocare l'Assemblea Generale della C.E.I. per i giorni 9-14 novembre p.v., come peraltro fu deciso durante la Assemblea dello scorso mese di aprile.

La sessione inaugurale avrà inizio alle ore 17.30 del 9 novembre, presso la Domus Mariae (Roma - Via Aurelia, 481).

Verrà discusso il seguente ordine del giorno:

- 1.- Approvazione del nuovo Statuto della C.E.I.
- 2.- Votazione circa la restaurazione del Diaconato permanente in Italia.
- 3.- Varie ed eventuali.

La particolare rilevanza di questa Assemblea e' facilmente avvertibile: saremo chiamati, infatti, a darci uno Statuto che dovra' regolare la vita della nostra Conferenza negli anni futuri, assicurare all'organismo l'agilita' richiesta dalle esigenze pastorali, far risaltare la diaconia e testimoniare la nostra comunione fraterna. Percio' mi permetto rivolgere viva preghiera ad essere personalmente presenti per l'intero periodo della Assemblea.

Si allegano le indicazioni tecnico-logistiche e la scheda di partecipazione.

Profitto ben volentieri dell'incontro per confermarmi con sensi di distinto ossequio.

dev.mo

+ ANTONIO CARD. POMA  
*Presidente*

### **Indicazioni tecnico-logistiche**

- 1.- Ogni partecipante all'Assemblea Generale della C.E.I. e' vivamente pregato di voler spedire per tempo la scheda con cui si assicura la propria presenza e si indica il recapito a Roma durante il periodo delle sessioni.
- 2.- La Sede dell'Assemblea e' stata fissata presso la Domus Mariae (Roma, Via Aurelia 481).
- 3.- Per l'ospitalita' si prega cortesemente di volersi attenere alle seguenti raccomandazioni:
  - a) E' stata assicurata la completa disponibilita' della Domus Mariae: le prenotazioni vanno fatte direttamente alla Direzione della Domus Mariae, che provvedera' ad assegnare i posti, sino ad esaurimento, secondo l'ordine d'arrivo delle richieste.

b) Si invitano i Vescovi che verranno col seguito a prenotare la pensione presso altri Istituti di loro conoscenza, perche' sia consentita l'ospitalita' alla Domus Mariae - sede dei lavori - al maggior numero di Membri della C.E.I..

c) Se qualche Vescovo, dopo le ricerche d'ospitalita' fatte personalmente, venisse a trovarsi in difficolta' puo' rivolgersi alla Segreteria Generale che sara' ben lieta di interessarsi alla sistemazione.

d) Le quote di pensione, in ogni caso, vanno pagate direttamente alle amministrazioni degli Istituti.

4.- I partecipanti devono ritirare presso la Segreteria dell'Assemblea (Domus Mariae) la cartella con i documenti di lavoro e versare la somma di £. 1000 per contributo spese di organizzazione. Il presentarsi in Segreteria facilita l'esatta registrazione dei nomi dei partecipanti.

5.- Si rendera' necessario un attento servizio di vigilanza agli ingressi in Aula Magna. Per facilitare il compito degli addetti a tale servizio e per evitare spiacevoli equivoci, si raccomanda di recarsi alle sessioni esibendo l'apposito tesserino che sara' consegnato all'arrivo.

\* \* \*

*Si comunica anche il programma di massima delle sessioni:*

### **Programma-orario**

Lunedì, 9 novembre

17.30 Nell'Aula Magna della Domus Mariae (sede delle sessioni per tutto il periodo dell'Assemblea):

- Prolusione del Card. Antonio Poma, Presidente della C.E.I.

- Riunione delle Conferenze regionali

Martedì, 10 novembre

- 9 - Recita dell'"Adsumus" e Lettura biblica
- Relazione di Mons. Raffaele Calabria, Arcivescovo di Benevento e Presidente del Comitato di studio, sul "Progetto di Statuto della C.E.I."
- Relazione di Mons. Luigi Bettazzi su "La restaurazione del Diaconato permanente in Italia"
- Discussione sullo Statuto
- 13.30 - Discussione sullo Statuto

Mercoledì, 11 novembre

- 9 - Recita dell'"Adsumus" e Lettura biblica
- Illustrazione del Regolamento per le votazioni
- Inizio delle votazioni sul progetto di Statuto
- 16.30 - Continuazione delle votazioni

Giovedì, 12 novembre

- 9 - Recita dell'"Adsumus" e Lettura biblica
- Continuazione delle votazioni
- 13.30 - Discussione e votazione sul Diaconato

Venerdi', 13 novembre

- 9 - Recita dell'"Adsumus" e Lettura biblica
- Relazione di Mons. Enrico Nicodemo, Vice Presidente della C.E.I.  
sui problemi della Conferenza
- Discussione
- 16.30 - Discussione

Sabato, 14 novembre

- 9 - Recita dell'"Adsumus" e Lettura biblica
- Approvazione del Comunitato finale
- Conclusioni dell'Assemblea

## **SECONDA STESURA DEL PROGETTO DI NUOVO STATUTO C.E.I.**

*Con lettera circolare della Segreteria Generale, n. 2055/70 del 20.X. 1970, veniva trasmesso a tutti i Membri della C.E.I., per l'opportuno esame e studio, copia della 2<sup>a</sup> stesura (datata 3.X.1970) del "Progetto di Statuto della Conferenza Episcopale Italiana" - che per esigenza di spazio non viene riportato - e la seguente nota del Consiglio di Presidenza.*

Il Consiglio di Presidenza della C.E.I., nella sessione dell' 8-9 ottobre 1970, dopo aver esaminato la 2<sup>a</sup> stesura del "Progetto di Statuto della C.E.I." si e' pronunciato all'unanimita' sulla opportunita' di non inserire l'art. 10.

Date le particolari condizioni della C.E.I. ha ritenuto opportuno e legittimo che si provveda, con apposito articolo, a prevedere la concessione di particolari facoltà al Presidente, alla Presidenza e al Consiglio Permanente.

L'articolo potrebbe essere espresso nei seguenti termini:

"Considerata la particolare condizione della Conferenza, l'Assemblea può, con regolare votazione, attribuire al Consiglio Permanente o alla Presidenza di compiere determinati atti, di competenza dell'Assemblea medesima".

Roma, 9 ottobre 1970

N.B. - Con questa nota il Consiglio non ha inteso esprimere alcuna valutazione sull'insieme e sulle altre singole parti dello Statuto.



